

## La decorrenza del termine per l'impugnazione del permesso costruire

Data di pubblicazione: 20/03/

La **Sezione Quarta del Consiglio di Stato con sentenza 3 marzo 2017, n. 998** ha affrontato il tema della tempestività del ricorso con riguardo all'ambito dell'attività edilizia.

La Sezione, rifacendosi ad una giurisprudenza ormai consolidata<sup>1</sup>, ha ribadito che l'inizio dei lavori segna il *dies a quo* ai fini della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l'*an* della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area), mentre laddove si contesti il *quomodo* (distanze, consistenza ecc.) il *dies a quo* va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto.

Ciò, ovviamente, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (*ex plurimis* Cons. di Stato, Sez. IV 28 ottobre 2015, n. 4910 e n. 4909).

In particolare, il Collegio ha precisato che *“il termine per impugnare il permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che si intende realizzata al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata; una simile prova va addossata a chi eccepisce la tardività del ricorso, e può essere desunta anche da elementi presuntivi che evidenzino la potenziale lesione portata all'interesse del ricorrente”*.

A tal proposito, la presenza del cartello dei lavori costituisce un indizio grave preciso e concordante ai fini della integrazione della prova presuntiva della conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente. Ciò perché l'obbligo di esposizione del cartello è posto a presidio dell'esigenza di consentire ad eventuali controinteressati di far valere le proprie doglianze innanzi all'autorità amministrativa (Cass. pen., Sez. III, 22 maggio 2012, n. 40118).

Un'eventuale richiesta di accesso agli atti non è idonea *ex se* a far differire i termini di proposizione del ricorso in quanto la data del permesso di costruire pubblicata sul cartello di cantiere fissa la decorrenza del termine entro il quale deve essere presentata l'impugnativa; termine che non può essere dilazionato dalla richiesta di accesso agli atti.

Ed infatti, ricorda il Giudice, *“se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall'altro lato deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel*

---

<sup>1</sup> Da ultimo: Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2016 n. 1135

*tempo, così determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.”*

Quanto al concetto di “*piena conoscenza*” il Collegio ricorda quanto già affermato dalla giurisprudenza della Sezione e cioè che lo stesso non deve essere inteso quale “*conoscenza piena ed integrale*” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.

*“Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” - il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso (Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2012 n. 3159)*

In altri termini, la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell’azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto (così determinando quella “*piena conoscenza*” indicata dalla norma); invece la conoscenza “*integrale*” del provvedimento influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione.

A riprova di ciò, il Collegio evidenzia il fatto che l’ordinamento prevede l’istituto dei “*motivi aggiunti*”, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta; ed infatti, se la “*piena conoscenza*” dovesse essere intesa come “*conoscenza integrale*”, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non avrebbe ragion d’essere.

In conclusione, la “*piena conoscenza*” indicata dal Legislatore come determinatrice del *dies a quo* della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, “*non può che essere intesa se non come quella che consenta all’interessato, di percepire la lesività dell’atto emanato dall’amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile – quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire - l’azione in sede giurisdizionale.*”(Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2012 n. 3159)